

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 176/CGF

(2012/2013)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 064/CGF– RIUNIONE DEL 12 OTTOBRE 2012**

COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Paolo Del Vecchio, Prof. Leonardo Salvemini, Avv. Mario Antonio Scino – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

1) RICORSO DEL SIGNOR BENIGNI ROBERTO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A.) AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €1.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA ASCOLI/SPEZIA DEL 15.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 22 del 18.9.2012)

Con Com. Uff. n. 22 del 18.9.2012, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, disponeva a carico della società Ascoli Calcio 1898 S.p.A. il pagamento di una ammenda di €1.000,00 a titolo di responsabilità diretta per la condotta posta in essere dal suo Presidente.

In particolare, il Sig. Roberto Benigni, Presidente della Società Ascoli Calcio 1898 S.p.A., al termine della gara Ascoli/Spezia del 15.9.2012 sarebbe entrato negli spogliatoi, nonostante fosse inibito.

Tale infrazione si rilevarebbe dal rapporto del Sostituto Procuratore Federale Avv. Francesco Di Leginio allegato al rapporto dell'arbitro della gara suindicata.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso, in data 25.9.2012, il sig. Roberto Benigni, Presidente della Società Ascoli Calcio 1898 S.p.A..

Il ricorso è fondato e va accolto per i seguenti

Nel rapporto del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Francesco Di Leginio, del 15.9.2012, si legge testualmente che: *“Il Presidente dell’Ascoli Calcio sig. Benigni Roberto ancorché sottoposto a sanzione disciplinare della inibizione in ragione di pronunce esecutive della Giustizia Sportiva si trovava all’interno del settore spogliatoio, all’interno di una sala con l’indicazione “Presidenza” ubicata tra i due locali destinati alle squadre e poco distante dal locale destinato agli arbitri”*.

Nello specifico: *“Al termine della gara tale ufficio di presidenza era costantemente tenuto con la porta chiusa bene attenzionata dagli addetti della Società locale”*.

La difesa del sig. Roberto Benigni, sostiene che la circostanza riportata nel rapporto suddetto, oltre a non essere chiarita in termini di modalità e di tempo, non risponderebbe al vero ed il collaboratore della Procura sarebbe incorso in una erronea valutazione in conseguenza della strutturazione dello stadio marchigiano.

Il Collegio, pur considerando - *ex art. 35 C.G.S.* - che i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ritiene, nel caso in esame, che la relazione della

Procura Federale metta solo in rilievo un'inopportunità che il Presidente si trattenesse nell'area nella quale si trovano anche gli spogliatoi.

Altro è dire che il Presidente Benigni sia entrato negli spogliatoi, cosa per cui si configurerebbe la violazione della precedente inibizione e, quindi, la sanzione dell'ammenda, oggi contestata dal reclamante.

In particolare, facendo riferimento alla planimetria dell'impianto sportivo "Del Duca" – allegata al ricorso – si evince come la sala denominata "Presidenza" all'interno della quale si è recato, al termine della gara, il sig. Benigni – circostanza riportata dal Sostituto Procuratore Federale e non contestata dal ricorrente – si trova in un'area attigua ma non insistente nell'area spogliatoi.

Pertanto, dalla relazione il fatto che il Benigni si trovasse nel "settore spogliatoio" non equivale a dire che fosse entrato "negli" spogliatoi, locali ben distinti dall'ufficio "Presidenza" in cui il Benigni è rimasto fino a dopo che le squadre lasciassero lo stadio.

Il tutto è chiaramente descritto nel rapporto della Procura federale.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal signor Roberto Benigni e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELL'U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI €6.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ SEGUITO GARA GROSSETO/JUVE STABIA DEL 25.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 25 del 26.9.2012)

La società U.S. Grosseto F.C. S.r.l., a mezzo del suo rappresentante legale pro tempore signor Ranucci Angelo Antonio, ha proposto reclamo avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B di cui al Com. Uff. n. 25 del 26.9.2012, con il quale è stata inflitta la sanzione dell'ammenda di €6.000,00, a seguito della gara Grosseto/Juve Stabia del 25.9.2012, per violazione degli artt.11 comma 1 e 12 comma 3 C.G.S., per avere il pubblico intonato cori a sfondo razzista, previo riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 13 comma 1 lett. b) ed e) e comma 2 C.G.S..

Questa Corte di Giustizia Federale, esaminato il ricorso in oggetto, nel quale si chiede l'annullamento ovvero la riduzione della sanzione applicata considerata eccessiva e sproporzionata per mancata applicazione della esimente di cui alla lett. a) dell'art. 13 C.G.S., rigetta il ricorso medesimo, ritenendo la sanzione applicata dal Giudice Sportivo, peraltro applicata nel minimo edittale (quindi senza rilevanza concreta della recidiva specifica, su cui peraltro si appuntano ulteriori doglianze della reclamante), congrua rispetto alla gravità e alla portata dei fatti avvenuti, non ritenendosi le ragioni dedotte nel ricorso sufficienti a determinare l'applicazione dell'esimente invocata per la quale si richiede un puntuale ed adeguato intervento della società diretto a prevenire atteggiamenti razzisti del pubblico e a dissociarsene immediatamente.

Per questi motivi, la Corte di Giustizia Federale respinge il ricorso come sopra proposto dall'U. S. Grosseto F.C. srl.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DELL'A.S. VARESE 1910 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE ANGELO REA SEGUITO GARA CESENA/VARESE DEL 29.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 26 del 2.10.2012)

Con ricorso ritualmente proposto, la A.S. Varese 1910 S.p.A. ha impugnato la decisione con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B (Com. Uff. n. 26 del 1.10.2012) ha irrogato, seguito gara Cesena/Varese del 29.9.2012, la squalifica per 3 giornate effettive di gara e ammonizione con diffida, al calciatore Rea Angelo "per comportamento non regolamentare in campo (terza sanzione) e per avere, al 20° del secondo tempo, a gioco fermo,

colpito violentemente un avversario con un pestone”.

Con i motivi scritti la ricorrente ha eccepito che la valutazione del Giudice Sportivo appariva essere errata nel merito o, quantomeno, nella entità della sanzione inflitta.

In particolare ha rilevato, per quanto concerne l'episodio verificatosi al 20° del secondo tempo, che era stato il calciatore Comotto del Cesena ad avvicinarsi al Rea per spingerlo con il corpo e nel frangente lo colpiva lievemente alla gamba e che, di contro, il Rea “gli pesta il piede”.

Precisava che il Comotto, dopo circa due secondi, alzava la mano e si gettava a terra, così inducendo in errore l'arbitro circa quanto accaduto.

Contestava, pertanto, la sussistenza del requisito di atto violento ma bensì non regolamentare, tant'è che il Comotto non aveva neppure avuto necessità dell'intervento dello staff medico.

A supporto di quanto dedotto ha allegato un estratto del filmato ufficiale prodotto dalla Lega di Serie B.

Data, quindi, per scontata la simulazione del Comotto, si è doluta della eccessività della squalifica inflitta al Rea richiamando precedenti disciplinari in fattispecie consimili, sanzionati con 1 o 2 giornate di squalifica.

Ha concluso, previa esclusione della violenza nella condotta contestata, per la riduzione della squalifica ad 1 giornata e, in subordine, a 2 giornate.

Alla seduta del 12.10.2012, fissata davanti alla C.G.F. – 1^a Sezione Giudicante – è comparso il difensore della ricorrente il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità.

Il proposto ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Osserva, infatti, questa Corte che l'arbitro sentito a chiarimenti ha confermato che il Rea aveva colpito con un pestone violento il piede di un avversario.

Il relativo rapporto, ex art. 35 n. 1.1 C.G.S., fa, pertanto, piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

D'altra parte anche le immagini del filmato prodotto a corredo del ricorso confortano il contenuto della refertazione arbitrale, mostrando, oltre ogni ragionevole dubbio, l'intensità e la violenza del colpo inferto dal Rea all'avversario.

Per questi motivi la C.G.F. sentito l'Arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Varese 1910 S.p.A. di Varese.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 13 febbraio 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete